

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2024 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2024

Il Ministro: GIORGETTI

24A01857

DECRETO 2 aprile 2024.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2024.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale e, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Toscana;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2024 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2024;

b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2024 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2024

Il Ministro: GIORGETTI

24A01858

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 marzo 2024.

Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973 n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2022;

Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2022 – 2024 ha subito la maggiorazione del 10,8 %, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 10,8 % in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 3 marzo 2022, sono fissati come segue:

1. diritto di protesto:

minimo euro $2,34 + 0,25 = 2,59$;
massimo euro $50,38 + 5,44 = 55,82$;

2. indennità di accesso:

a) fino a 3 chilometri:
euro $2,08 + 0,22 = 2,30$;
b) fino a 5 chilometri:
euro $2,47 + 0,27 = 2,74$;
c) fino a 10 chilometri:
euro $4,55 + 0,49 = 5,04$;
d) fino a 15 chilometri:
euro $6,42 + 0,69 = 7,11$;
e) fino a 20 chilometri:
euro $7,95 + 0,86 = 8,81$.

